

STATUTO

INTERVENTO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FALCONARA MARITTIMA AN VIA
PUGLIE 8

Numero REA: AN - 160894

Codice fiscale: 02096230426

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI CONSORZIO TRA SOCIETA' COOPERATIVE DI CUI AL		
COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 27 D.L.G.C.P.S. 1577/47 E		
DELL'ART. 8 LEGGE 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI		
TITOLO I		
Denominazione – sede – durata – oggetto		
Art. 1		
Il consorzio si denomina “Intervento - Consorzio di Cooperative Sociali“.		
Art. 2		
Il consorzio ha sede in Falconara Marittima (AN). L'Assemblea può deliberare		
l'istituzione di sedi o filiali in altre località sia in Italia che all'estero.		
Art. 3		
La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere		
prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria prima della scadenza del		
termine.		
Art. 4		
Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo		
mondiale ed in rapporto ad essi agisce.		
Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative,		
il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna		
ed esterna.		
Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della		
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso		
il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con		
altri soggetti pubblici e privati, soci e non.		
Il consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei		

	valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo	
	Italiano e della società tutta.	
	In relazione ai propri scopi il consorzio, costituito anche ai sensi dell'art. 8 della	
	legge 381/91, ha per oggetto le seguenti attività.	
	1) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana	
	e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di	
	emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da	
	renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;	
	2) realizzare, anche inserendo al lavoro, ex art. 4 legge 381/91, persone	
	svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire	
	quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative	
	consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;	
	3) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio	
	della Regione Marche, di enti preposti e del Fondo Sociale Europeo volte a	
	stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche	
	competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle	
	cooperative;	
	4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle	
	cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi	
	compresi enti pubblici e privati – direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni,	
	ecc. – prodotti e servizi;	
	5) attuare, sia direttamente sia tramite le cooperative socie, iniziative di	
	informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi	
	dell'emarginazione;	
	6) coordinare il rapporto con gli enti pubblici;	

	7) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che	
	riconoscano le cooperative di solidarietà sociale;	
	8) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove	
	iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;	
	9) gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, i	
	lavori di cui alle categorie 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 della tabella di classificazione	
	del D.M. n. 770 del 25 febbraio 1982 e, comunque, lavori di sistemazione agraria	
	e forestale, di progettazione, di impianto e manutenzione di verde pubblico e	
	privato, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici;	
	10) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi ed altre Società;	
	11) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui	
	contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni	
	possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi	
	preferibilmente cooperative sociali o a consorzi tra cooperative sociali aventi	
	attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti	
	da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione. Nei	
	confronti delle cooperative sociali o dei consorzi tra le cooperative sociali che	
	utilizzino marchi o denominazioni speciali concessi in uso dal consorzio	
	"Intervento" in modo non conforme a quanto previsto nel regolamento, il	
	consorzio potrà erogare le seguenti sanzioni:	
	a) monito scritto;	
	b) sospensione temporanea del diritto di utilizzo dei marchi e denominazioni	
	speciali;	
	c) sanzioni economiche;	
	d) divieto di utilizzo con obbligo di pubblicazione di un comunicato stampa che	

	pubblicizzi il divieto medesimo.	
	Il consorzio potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale,	
	finanziaria, mobiliare, ed immobiliare, purchè in via strettamente strumentale al	
	miglior conseguimento dell'oggetto sociale e mai rivolta al pubblico, anche al fine	
	di investimento di capitali e di riserve, con esclusione di ogni attività di	
	intermediazione mobiliare e di raccolta del risparmio e comunque nel rispetto dei	
	limiti di legge; potrà assumere interessenze, quote e/o partecipazioni, anche	
	azionarie, in società aventi finalità analoghe, complementari o affini alle proprie.	
	Anche le predette operazioni dovranno essere finalizzate esclusivamente alla	
	migliore realizzazione dell'oggetto sociale, con carattere di non prevalenza, non	
	dirette al pubblico e sempre nel rispetto dei limiti di legge.	
	TITOLO II	
	Soci	
	Art. 5	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge. Possono essere soci le persone giuridiche, enti, associazioni	
	riconosciute e non, tra quelle di seguito indicati, che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli del consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:	
	1) le cooperative sociali, di cui all'Art. 1 della legge n. 381/91 iscritte presso il	
	Registro Prefettizio, aderenti all'Unione provinciale delle cooperative,	
	ovvero, a seguito della sua prossima operatività, all'Albo unico delle	
	cooperative presso il Registro Imprese della Camera di Commercio Industria	
	ed Artigianato della Provincia di riferimento;	
	2) altre cooperative aderenti all'Unione provinciale delle cooperative che	
	intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal	

	consorzio nonché altre cooperative sociali, enti o associazioni che, in	
	relazione a programmi e ai progetti definiti, intendono realizzare con il	
	consorzio stabili convergenze operative;	
	3) l'Unione provinciale delle cooperative ed i consorzi aderenti.	
	4) le associazioni riconosciute e non riconosciute con finalità sociali, aventi il	
	requisito di organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di organizzazioni	
	di volontariato, regolarmente iscritte all'Albo Regionale;	
	5) le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci.	
	Ai sensi dell'Art. 8 della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata in	
	misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali.	
	Non possono essere soci cooperative o enti in stato di liquidazione o sottoposti a	
	procedure concorsuali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle	
	azioni sottoscritte.	
	Art. 6	
	Gli enti che intendono associarsi al consorzio devono presentare domanda	
	sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;	
	b) numero dei soci;	
	c) numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) dichiarazioni di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del	
	consorzio ed i regolamenti interni.	
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal	

	presidente, i seguenti documenti:	
	1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;	
	2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;	
	3) bilancio dell'ultimo esercizio;	
	4) utile ed abbia richiesto;	
	5) certificato di iscrizione all'Unione provinciale delle cooperative o all'Albo Regionale delle Organizzazioni di volontariato o delle Onlus.	
	Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli enti associati	
	dovrà essere data comunicazione al consorzio entro trenta giorni dall'avvenuta	
	approvazione della modifica stessa.	
	Art. 7	
	Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di	
	Amministrazione, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella	
	comunicazione da farsi, a norma dell'art. 13.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico	
	e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle quote sottoscritte.	
	Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della	
	domanda, questa si intende come non avvenuta.	
	Art. 8	
	I soci sono obbligati:	
	a) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio	
	di Amministrazione;	
	b) a contribuire al perseguimento degli scopi partecipando all'attività sociale	

	nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	c) a contribuire alla copertura, secondo tempi e modalità stabiliti dal Consiglio	
	di Amministrazione, degli eventuali sbilanci di gestione.	
	Art. 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza ed esclusione.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o	
	agli aventi diritto ad un valore in ogni caso non superiore al valore nominale.	
	Art. 10	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il recesso è consentito al socio che	
	non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a	
	norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.	
	Art. 11	
	La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del	
	socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati all'art. 5.	
	Art. 12	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può	
	escludere il socio che:	
	a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non	
	osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del	
	Consiglio di Amministrazione e non partecipando in modo assiduo alla vita	
	del consorzio;	
	b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso il consorzio o si renda moroso relativamente alle	

	richieste di copertura degli sbilanci di gestione; in questi casi il socio deve	
	essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i	
	pagamenti se richiesti, e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due	
	mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;	
	c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o	
	materialmente il consorzio o fomenti dissidi o disordini tra soci;	
	d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione	
	prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti	
	con quelli del Consorzio.	
	Art. 13	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 7, 10,	
	11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all'art.	
	34.	
	Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	comporta l'accettazione della delibera.	
	Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino	
	alla decisione del Collegio dei Probiviri.	
	TITOLO III	
	Capitale sociale – quote	
	Art. 14	
	Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore minimo	
	unitario di Euro 26 (ventisei). Il valore unitario delle quote non può eccedere il	
	limite massimo sancito dalla legge.	
	Art. 15	

	Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o a	
	vincolo con effetto verso il consorzio se non previa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	TITOLO IV	
	Esercizio sociale – bilancio	
	Art. 16	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione	
	del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, ai sensi della	
	normativa del codice civile e delle leggi 59/92 e 381/91. La relazione deve inoltre	
	esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dal	
	consorzio rispetto alle finalità enunciate statutariamente.	
	Art. 17	
	(Nessun utile può essere distribuito ai soci); l'eventuale eccedenza attiva del	
	bilancio deve essere ripartita nel seguente modo:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) a fondo Riserva Legale;	
	b) una quota degli utili netti annui pari al 3% (tre per cento) deve essere	
	corrisposta al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, previsto dall'art. 11 della legge 59/92;	
	c) la quota di utili non ripartita ai sensi delle lettere a) e b) deve essere destinata	
	integralmente a riserva indivisibile.	
	Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci.	
	TITOLO V	
	Organi sociali	
	Art. 18	

	Sono organi del consorzio:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio Sindacale;	
	d) Il Collegio dei Probiviri.	
	<i>A) ASSEMBLEA</i>	
	Art. 19	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale	
	dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione da presentare per	
	l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;	
	2) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione	
	degli amministratori;	
	3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci	
	e il presidente del collegio sindacale; i probiviri e il presidente del collegio	
	dei probiviri;	
	4) determina la misura dell'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei	
	sindaci;	
	5) fissa le modalità di attribuzione dei rimborsi spese spettanti agli	
	amministratori e ai sindaci nell'espletamento delle loro funzioni;	
	6) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti	
	attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per	

	l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma	
	annuale di cui al precedente punto 1);	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla	
	sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata ogni 180 giorni per valutare la	
	relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'attività sociale,	
	nonché entro 120 giorni ed eventualmente entro 180 giorni quando speciali ragioni	
	lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo	
	bilancio annuale.	
	Sia il bilancio con la relazione degli amministratori e dei sindaci, sia il programma	
	annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima	
	della data dell'assemblea.	
	Art. 20	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché	
	sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria del	
	consorzio e sulla revoca della liquidazione medesima.	
	Art. 21	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere	
	fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo	
	visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno dieci giorni	
	prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda	
	convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima.	
	In mancanza degli adempimenti di convocazione di cui sopra, l'assemblea si	

	reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 22	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione	
	quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati	
	nell'adunanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati nelle adunanze.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato del consorzio o sulla	
	trasformazione, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima	
	quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni	
	relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei	
	voti attribuiti a tutti i soci.	
	Art. 23	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi	
	nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare	
	nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.	
	Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere	
	conservate dal consorzio.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.	

	Non possono essere mandatarî né gli amministratori né gli impiegati del consorzio.	
	Art. 24	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente.	
	Quando non siano presenti né il presidente né il vice presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.	
	L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario e di	
	due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia.	
	Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal	
	segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere	
	redatto dal notaio.	
	<i>B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	
	Art. 25	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti	
	dall'assemblea tra i membri designati dai Soci.	
	Gli amministratori sono dispensati da prestare cauzione, durano in carica 3 anni e	
	sono rieleggibili.	
	I consiglieri potranno percepire un compenso per la carica la cui entità verrà	
	stabilita dall'Assemblea dei Soci; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto del consorzio nell'esercizio delle loro mansioni nonché eventuali	
	compensi determinati dall'Assemblea e legati a specifiche attività di gestione	
	svolte a favore del consorzio.	
	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa	
	approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito	

	dall'art. 2383, comma 3 c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto	
	al risarcimento del danno.	
	Art. 26	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed un vice	
	presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non	
	amministratore.	
	Art. 27	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli	
	lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi	
	non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza, in modo che i	
	consiglieri e sindaci effettivi almeno un giorno prima della riunione ne siano	
	informati.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Le votazioni sono sempre palesi salvo unanime diversa decisione degli	
	amministratori intervenuti e parere favorevole dei sindaci presenti.	
	A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova	
	votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del	
	presidente se la votazione è palese e viene respinta la proposta se la votazione è	
	segreta.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale	

	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal presidente e dal	
	segretario.	
	L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è	
	tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.	
	Art. 28	
	Il Consiglio di Amministrazione è rivestito dei più ampi poteri per la gestione	
	ordinaria del consorzio senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti	
	gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale compresi quelli	
	di natura bancaria e creditizia.	
	Art. 29	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al	
	presidente e ad altri suoi membri, tanto singolarmente quanto componenti una	
	giunta esecutiva.	
	Art. 30	
	La rappresentanza sociale spetta al presidente ed al vice presidente in caso di sua	
	assenza o impedimento.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più	
	amministratori e a procuratori <i>ad negotia</i> e speciali la rappresentanza della	
	società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri	
	loro conferiti.	
	C) COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 31	
	La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal 2° e 3°	
	comma dell'art. 2477 del c.c.	

	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti	
	dall'assemblea anche tra non soci.	
	Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.	
	Ai sindaci, potrà essere corrisposto un compenso la cui entità verrà fissata	
	dall'Assemblea dei soci; agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute	
	nell'esercizio delle loro funzioni.	
	Art. 32	
	Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del consorzio, vigila	
	sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle	
	scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la	
	valutazione del patrimonio sociale.	
	Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa	
	e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dal consorzio in	
	pegno, cauzione o custodia.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo.	
	Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali e su determinati affari.	
	Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.	
	Art. 33	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle	
	assemblee.	
	I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un	
	esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono	

dall'ufficio.	
I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla	
legge in caso di omissione da parte degli amministratori.	
<i>D) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</i>	
Art. 34	
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i	
membri designati dai soci.	
I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
Art. 35	
I soci ed il consorzio sono obbligati a rimettere alle decisioni del collegio dei	
probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle	
disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, nonché di quelle	
derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e	
che riguardino i rapporti tra consorzio e soci e che possano formare oggetto di	
compromesso.	
I probiviri decideranno secondo equità ed il lodo arbitrale è impugnabile soltanto	
ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.	
TITOLO VI	
Requisiti mutualistici	
Art. 36	
Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la	
qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e contenute nel presente	
statuto (divieto di distribuzione di riserve ai soci cooperatori, approvazione del	
bilancio e destinazione dell'utile, devoluzione in caso di scioglimento, del	
patrimonio sociale ai fondi mutualistici) sono inderogabili devono essere in fatto	

	osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice	
	civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	Art. 37	
	E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi. Le riserve sociali non sono	
	ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento	
	del consorzio.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso	
	ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO VII	
	Disposizioni generali finali	
	Art. 38	
	In caso di scioglimento del consorzio, l'assemblea, con la maggioranza stabilita	
	dall'art. 23, ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 39	
	Il consorzio aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede a Roma,	
	alla competente Federazione Nazionale di categoria e all'Unione Provinciale delle	
	Cooperative.	
	Art.40	
	I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati	
	da apposito regolamento redatti dall'Organo amministrativo ed approvati	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per	

20 di 20